

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE _____ PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELLUSCO NEI LUOGHI DI CURA E DEI SERVIZI DI TRASPORTO DEI PASTI A DOMICILIO E DI TRASPORTO PROVETTE ESAMI EMATOCHIMICI

L'anno _____ addì _____ del mese di _____
in _____ presso _____

TRA

Il Comune di Bellusco partita IVA/codice fiscale _____
rappresentata da _____ giusto decreto n. _____ del _____

E

L'Associazione denominata _____ partita IVA/codice fiscale _____ con sede legale in _____ via _____ iscritta nel Registro regionale del volontariato in data _____ con numero _____ rappresentata dal sig. _____ nato a _____ in quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa

PREMESSO

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso n. _____ del _____ pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stata indetta procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con atto del Responsabile del Servizio n. _____ del _____ è stata selezionata l'Associazione non lucrativa, denominata _____, iscritta al N. _____ del Registro Unico Nazionale Terzo Settore per lo svolgimento dei servizi di

Tanto richiamato e premesso, il Comune di Bellusco e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune di Bellusco si avvale dell'attività dell'Associazione denominata _____ iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, di:

- a. attività di trasporto giornaliero di anziani, disabili e persone in disagio sociale inseriti presso i Centri Specialistici CSE, CDD del territorio (CDD di Trezzo sull'Adda, Usmate, Vimercate, Cornate d'Adda, ex CDR di Usmate, Centro Don Gnocchi di Vimercate e di Pessano con Bornago, Centro diurno CPS Vaprio d'Adda, CSE di Brugherio, CSE di Mezzago, Cooperativa La Rosa Blu di Ronco B.no ...) nonché ulteriori trasporti di anziani, disabili e persone in disagio sociale presso altri Centri specialistici o altri servizi individuati dal Servizio Sociale, compresi i Centri di cura sul territorio per terapie, visite specialistiche, analisi, ecc. I servizi di accompagnamento richiesti saranno segnalati dal Servizio Sociale del Comune all'Associazione e valutati insieme per verificare la reale fattibilità, compatibilmente agli impegni dell'Associazione. L'Associazione si impegna a mettere a disposizione per il trasporto gestito in convenzione, volontari e automezzi di proprietà della Associazione stessa attrezzati per tali trasporti, regolarmente assicurati. Il rapporto tra l'Ente Comunale e l'Associazione avverrà tra i rappresentanti all'uopo designati;
- b. attività di trasporto provette esami ematochimici presso l'Ospedale di Vimercate dal locale Punto Prelievi e attività di trasporto dei pasti a domicilio con utilizzo di un mezzo comunale.

ART. 2 FINALITÀ

Il Comune di Bellusco si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3

RESPONSABILI DEL PROGETTO

I Responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune di Bellusco e dell'organizzazione sono il Sig. e il Sig.

I Responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

ART. 4

IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna:

- 1) a realizzare gli interventi oggetto della presente Convenzione, svolgendo funzioni di coordinamento rispetto ai propri volontari coinvolti nella realizzazione e l'attuazione dell'oggetto della presente Convenzione;
- 2) a rendere con continuità le attività programmate per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione al Settore amministrativo e socio culturale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- 3) a mettere a disposizione per la prestazione delle attività convenzionate un numero adeguato di volontari, garantendone al contempo il possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività specifiche;
- 4) garantire il servizio di trasporto dei pasti a domicilio per anziani, disabili o comunque per cittadini in stato di bisogno, utilizzando i mezzi comunali, coperti da polizza assicurativa a carico del Comune, secondo il progetto e le indicazioni del Servizio Sociale.
- 5) garantire il trasporto di provette esami ematochimici presso l'Ospedale di Vimercate dal locale Punto Prelievi.

L'Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità connessa ai trasporti medesimi, derivante da dolo o colpa del conducente. Valgono, inoltre, tutte le norme previste dal "Codice della Strada" sulla responsabilità dell'autista.

ART. 5

IMPEGNO DEL COMUNE DI BELLUSCO

Il Comune di Bellusco si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. Si impegna inoltre a provvedere alla corretta manutenzione del mezzo comunale adibito al trasporto dei pasti a domicilio come da normativa e da piano manutenzioni indicato dalla casa costruttrice.

ART. 6

RIMBORSI

Il valore della presente convenzione per i servizi di cui all'art. 1 calcolato per un anno è stimato in un massimo di € 19.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ecc.);

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione

giustificativa.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate all'Ufficio mediante le "schede riassuntive" mensili dei servizi svolti. Detti prospetti, con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere presentati, con cadenza trimestrale, all'Ufficio richiedente e firmati dal legale rappresentante dell'Associazione.

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, gli oneri relativi alla copertura assicurativa per ogni volontario fino ad un massimo di 20 che l'Associazione di stipula per lo svolgimento del servizio trasporto pasti a domicilio.

ART. 7 DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01.11.2024 al 31.10.2027.

ART. 8 CONTROLLI

Il Comune di Bellusco, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione.

Trimestralmente l'Associazione trasmette al Comune di Bellusco l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ Agenzia di _____ numero _____, scadenza _____ in data _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune di Bellusco (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART.10 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune di Bellusco ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune di Bellusco può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune di Bellusco.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune di Bellusco.

ART.11 CONTROVERSIE

I rapporti tra il Comune di Bellusco e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra

le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.12

RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune di Bellusco e l'Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.13

SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 10 – del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La registrazione avverrà in caso d'uso.

Il Comune di Bellusco e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

PER L'ASSOCIAZIONE

